Ordinanza dell'UFFT sulla formazione professionale di base

Addetta selvicoltrice/Addetto selvicoltore con certificato federale di formazione pratica (CFP)

del 15 ottobre 2012

19103

Addetta selvicoltrice CFP/Addetto selvicoltore CFP Forstpraktikerin EBA/Forstpraktiker EBA Praticienne forestière AFP/Praticien forestier AFP

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), di concerto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

visto l'articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 2002 l' sulla formazione professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale (OFPr),

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³ sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

Gli addetti selvicoltori di livello CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

- a. valutano i pericoli e i rischi sulla propria postazione di lavoro. In base a tale valutazione, prendono le decisioni per quanto riguarda la tecnica, l'organizzazione e la sicurezza necessarie per l'abbattimento e l'allestimento. Eseguono i lavori legati al taglio e all'allestimento impiegando gli strumenti di lavoro adatti e collaborano ai lavori con l'argano;
- b. impiegano gli strumenti di lavoro (macchine e attrezzi manuali) con riguardo e in modo appropriato ed eseguono i necessari lavori di manutenzione;
- applicano le norme in materia di protezione della salute e dell'ambiente come pure di sicurezza sul lavoro. Identificano i pericoli sulla loro postazio-

RS 412.101.221.87

- ¹ RS 412.10
- 2 RS 412.101
- 3 RS 822.115

2012–2788

- ne di lavoro e adottano le misure necessarie per la protezione delle proprie persone, dei compagni di lavoro, di terzi, dell'ambiente e di beni materiali;
- d. eseguono interventi di cura dei popolamenti giovani e di piantagione in modo sicuro, secondo le disposizioni del superiore.

Art. 2 Durata, inizio e ammissione

- ¹ La formazione professionale di base dura due anni.
- ² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.
- ³ Per iniziare la formazione di base è necessario presentare preventivamente alle autorità cantonali un certificato medico. Detto certificato considera esclusivamente aspetti della medicina del lavoro e attesta l'idoneità del candidato a svolgere, con o senza riserva, i lavori descritti nella presente ordinanza.
- ⁴ L'autorità cantonale approva il contratto di tirocinio tenendo conto del certificato medico.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Contenuti formativi

- ¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all'articolo 4.
- ² Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.
- ³ Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

- a. esecuzione di lavori di taglio del legname con procedimento manuale:
 - 1. considerare le caratteristiche del legno durante il taglio del legname,
 - 2. segnalare la tagliata e organizzare la propria postazione di lavoro,
 - 3. abbattere e allestire gli alberi,
 - 4. collaborare ai lavori con l'argano;
- b. impiego e manutenzione di strumenti di lavoro:
 - 5. manipolare gli strumenti di lavoro manuali,
 - 6. eseguire la manutenzione della motosega e degli attrezzi,
 - 7. eseguire la manutenzione della catena della motosega,

- impiegare, depositare e smaltire in modo sicuro materiali d'esercizio e sostanze ausiliarie;
- rispetto delle norme di protezione della salute e dell'ambiente come pure di sicurezza sul lavoro:
 - 9. identificare i pericoli e valutare i rischi,
 - 10. rispettare le norme di sicurezza e adottare di misure di protezione,
 - rispettare le disposizioni dell'organizzazione per casi d'emergenza e prestare i primi soccorsi,
 - 12. rispettare le norme di protezione della salute e dell'ambiente;
- d. esecuzione di lavori di cura del bosco giovane e di piantagione:
 - 13. conoscere le specie arboree e considerare e esigenze selvicolturali,
 - 14. eseguire lavori di rinnovazione,
 - 15. eseguire interventi di cura del bosco giovane.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 5

- ¹ All'inizio e durante la formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.
- ² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.
- ³ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate:
 - a. lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
 - lavori che comportano un notevole pericolo d'incendio, di esplosione, d'infortunio, di malattia o d'intossicazione.
- ⁴ Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio; esse sono fissate negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute riportati nel piano di formazione.

Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

- ¹ La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
- ² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 640 lezioni. Di queste, 80 sono dedicate all'insegnamento dello sport.
- ³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 32 e massima di 37 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 7 Lingua d'insegnamento

- ¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.
- ² I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

Art. 8 Piano di formazione

- ¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall'UFFT.
- ² Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all'articolo 4 come segue:
 - a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
 - definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
 - c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
 - rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.
- ³ Il piano di formazione stabilisce inoltre:
 - a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
 - l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
 - c. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

⁴ Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente l'attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 9 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda

Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche e svolge lavori pratici in azienda:

- a. attestato federale di capacità di selvicoltore AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- selvicoltore con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

- ¹ Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un'azienda se:
 - a. vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
 - b. vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.
- ² Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.
- ³ Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
- ⁴ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.
- ⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

⁴ RS 412.101.241

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 12 Formazione in azienda

- ¹ La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.
- ² Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
- ³ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

Art. 13 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 14 Formazione nei corsi interaziendali

- ¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.
- ² I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all'articolo 18 capoverso 3.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 15 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
 - 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr;
 - di tale esperienza professionale ha svolto almeno due anni nel campo dell'addetto selvicoltore CFP; e
 - 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l'esame finale (art. 17).

Art. 16 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

- ¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:
 - a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da 10 a 12 ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;
 - wconoscenze professionali», della durata di due ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L'esame è sia scritto sia orale. L'esame orale dura al massimo un'ora;
 - c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l'ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006⁵ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
- ² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 18 Superamento dell'esame finale, calcolo e ponderazione delle note

- ¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
 - a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
 - b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.
- ² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:
 - a. lavoro pratico: 50 per cento;
 - b. conoscenze professionali: 10 per cento;
 - c. cultura generale: 20 per cento;
 - d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

⁵ RS 412.101.241

- ³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:
 - insegnamento professionale;
 - b. corsi interaziendali.
- ⁴ Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all'insegnamento professionale.
- ⁵ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 19 Ripetizioni

- ¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
- ² Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all'insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
- ³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

Art. 20 Caso particolare

- ¹ Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.
- ² Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
 - a. lavoro pratico: 60 per cento;
 - b. conoscenze professionali: 20 per cento;
 - c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

¹ Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

- ² Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «addetta selvicoltrice CFP»/«addetto selvicoltore CFP».
- ³ Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
 - a. la nota complessiva;
 - b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 20 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10:

Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle professioni forestale

Art. 22

- ¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:
 - a. da tre a quattro rappresentanti della Oml forestale Svizzera;
 - b. da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
 - c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.
- ² Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.
- ³ La Commissione si autocostituisce.
- ⁴ La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici.
 A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dall'UFFT;
 - richiede all'UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all'articolo 4.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 23 Entrata in vigore

15 ottobre 2012

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia:

Il vicedirettore esecutivo, Blaise Roulet

¹ La presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2013.

 $^{^2}$ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.